



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 21/08/2001

COMUNE DI CERIGNOLA (Foggia)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 91 del 12.05.92

COMUNE DI CERIGNOLA
(Provincia di Foggia)

STATUTO

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Delibere C.C. n. 60/1991 e nn. 1-2-3 del 1992

Delibera C.C. n. 34/1993 di adeguamento

Delibere C.C. n. 47-48-52 del 1997 di adeguamento

Delibera C.C. n. 80/1998 di modifica

Delibera C.C. n. 2/2001 di adeguamento

Delibere C.C. n. 24-25-26 del 2001 di chiarimenti adeguamento

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Cerignola è una Città di uomini e donne che propugna lo sviluppo culturale, religioso, sociale ed economico dell'intera collettività locale. La città di Cerignola orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla lotta di Liberazione e fondata sul pluralismo democratico e sull'identità nazionale.

2. La Città di Cerignola afferma l'autonomia della comunità locale fondata sui valori storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, politici ed economici che della comunità stessa esprimono l'identità e ne, caratterizzano l'esistenza.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Nel riconoscimento di questi valori e per il rafforzamento della coscienza delle nuove generazioni la Città di Cerignola promuove gemellaggi con città europee ed extra europee per diffondere nella comunità locale

i valori dell'amicizia, dell'integrazione, della cultura, della solidarietà e della pace.

4. L'autonomia della comunità locale, ispirata a principi di libertà e di giustizia, è tesa a creare e rinsaldare i vincoli di solidarietà con altre comunità, a organizzare la propria vita secondo i principi della democrazia e dell'autogestione, a valorizzare la tolleranza ed il rispetto di tutte le culture, fedi ed ideologie, a tutelare la vita umana e a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani, a privilegiare i valori del lavoro nel contesto produttivo ed economico della propria realtà, a sostenere la famiglia, cellula primaria della società.

5. Alla luce di tali principi, scopo fondamentale del Comune è quello di tutelare e migliorare la vita della comunità in tutte le sue espressioni e di rendere più umana l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, operando per una pacifica convivenza nei rapporti etnici e linguistici dei suoi membri.

6. Nel quadro dei principi delle autonomie locali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica italiana, il Comune di Cerignola si dichiara, in virtù del presente statuto, interprete istituzionale della comunità locale anche in quanto inserito, con la propria specificità, entro il più vasto ambito della comunità regionale, italiana, europea e mondiale.

7. Il Comune, nel mentre riconosce il diritto e la capacità dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici, assume i metodi della programmazione e del coordinamento come fondanti e caratterizzanti la propria azione amministrativa, improntata a criteri di funzionalità ed efficacia sociale degli interventi e delle prestazioni.

8. Il patrimonio della comunità locale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici e da tutte le risorse presenti nel territorio locale.

9. Il Comune attiva ricerche, studi, censimenti, raccolta dati per conoscere, contabilizzare, documentare e definire i beni della comunità locale, costituendo un apposito archivio.

10. Il Comune di Cerignola è ente autonomo locale.

11. Il Comune realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti dalla legge e disciplinati dallo statuto.

12. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione, e di quelle attribuite e delegate, secondo il principio di sussidiarietà, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il Comune ispirerà i rapporti con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia e con gli altri enti locali ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle proprie posizioni istituzionali.

13. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

14. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie nel rispetto, comunque, dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato recanti lo "statuto dei diritti del contribuente".

15. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati, promuovendo altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.

16. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale, economico ed ambientale della comunità.

17. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2

Funzioni del Comune

1. Il Comune di Cerignola impronta la propria attività politica e amministrativa, nell'ambito delle funzioni proprie, attribuite o delegate, al metodo della programmazione, della cooperazione e della partecipazione, valorizzando le espressioni sociali, culturali, politiche ed economiche dei vari livelli istituzionali e territoriali, garantendo la più limpida trasparenza e la massima informazione.

2. Uniforma la propria attività alla Carta Europea delle Autonomie Locali, impegnandosi ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

3. Adegua la propria specifica iniziativa, nell'ambito territoriale di propria competenza ed in raccordo con la programmazione europea, nazionale, regionale e provinciale, al raggiungimento di obiettivi istituzionali privilegiando:

A) Sviluppo economico

la piena valorizzazione delle risorse produttive strettamente collegate alle tradizioni e vocazioni territoriali, anche mediante il sostegno alle politiche di potenziamento e di sviluppo dell'imprenditoria locale ed esterna;

la promozione e valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali ed industriali locali, anche in armonia con enti ed istituzioni a ciò espressamente preposti;

la tutela e l'incremento dei livelli occupazionali, anche mediante l'incentivazione e lo sviluppo di nuove professionalità in forma singola o associata;

B) Assetto del territorio

la dotazione di piani urbanistici integrati che armonizzino esigenze abitative, tutela dell'ambiente e servizi alla comunità, attività produttive e terziario avanzato, nel rispetto della loro piena fruibilità da parte di tutti i cittadini, privilegiando il superamento delle barriere architettoniche;

la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale con l'incremento degli spazi verdi urbani ed extraurbani e scelte urbanistiche volte al miglioramento della qualità della vita;

un sistema di trasporto che realizzi l'ottimale utilizzazione della rete ferroviaria, viaria, autostradale e portuale, anche attraverso la realizzazione di un interporto, per il collegamento del territorio comunale al sistema produttivo, commerciale e turistico dell'intero paese;

C) Sicurezza dei cittadini e servizi sociali

La tutela della salute dei cittadini, rivolgendo la dovuta attenzione agli anziani e ai disabili;

la tutela dell'integrità ambientale anche attraverso la scelta antinucleare, la prevenzione dall'inquinamento atmosferico, idrico, geologico ed acustico mediante appositi sistemi di monitoraggio;

la riaffermazione di una sempre maggiore efficienza del sistema sanitario locale, la sensibilizzazione contro il flagello delle tossicodipendenze e dell'AIDS, la promozione di una più diffusa coscienza volta alla difesa della salute sessuale;

l'annullamento degli squilibri sociali tra i cittadini favorendo la pari opportunità di accesso alle arti, agli impieghi e alle professioni, in particolare ai minori devianti;

l'accoglienza degli immigrati con il superamento delle discriminazioni e dei pregiudizi e l'inserimento dignitoso e paritario nel mondo del lavoro e della società, nel rispetto delle leggi dello Stato;

D) Giovani, cultura e sport

una politica culturale che valorizzi la storia e le tradizioni archeologiche, musicali e folcloristiche della città, assicurando i collegamenti con le comunità di emigrati cerignolani;

la creazione e valorizzazione di spazi e strutture per la pratica sportiva e le attività motorie di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei disabili;

una politica giovanile che risponda alle esigenze di integrazione e coinvolgimento prevenendo fenomeni degenerativi ed assicurando attenzione, cura ed assistenza alle devianze;

azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

4. Nell'attuazione dei suoi programmi e progetti il Comune di Cerignola fa proprie le indicazioni e le

prescrizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali ed europei sottoscritti dallo Stato nazionale, con particolare riguardo alle problematiche dell'infanzia e dei minori, degli anziani e dei disabili, delle minoranze e per la tutela dell'ambiente.

Art. 3

Territorio e sede

1. Il Comune di Cerignola è costituito dal territorio individuato e perimetrato nell'allegata planimetria.
2. Il Comune ha sede nel Palazzo di Città in via Cesare Battisti.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Cerignola adotta il gonfalone e lo stemma nello stesso riprodotto, così come riportato nel documento a firma di Vittorio Emanuele III del 3 gennaio 1943, come modificato a seguito della concessione del titolo di "città" disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2000.
2. L'uso del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico appositi spazi da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del personale comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ELETTIVI ED ISTITUZIONALI

Art. 6

Individuazione

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, i cui compiti e funzioni sono attribuiti e determinati dalla legge e dallo statuto.
2. Sono organi statutari: la Conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari, gli organi circoscrizionali, le consulte e il Difensore civico, i cui compiti sono attribuiti e determinati dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
3. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vice presidente con voto limitato ad un solo

nominativo. E' eletto presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e vice presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.

Art. 7

Funzioni e poteri del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico, amministrativo e programmatico dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio comunale è costituito dal Sindaco e dai consiglieri assegnati dalla legge in carica.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.
4. Il Consiglio comunale, nell'interesse dell'intera collettività cittadina, esercita la potestà e le sue attribuzioni in ossequio ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
5. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente e che determini le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
6. La Giunta comunale periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
7. Il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche nel termine di cento giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 8

Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che fissa la data e ne presiede e dirige i lavori.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio comunale, entro e non oltre venti giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri ovvero il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. In caso di mancanza, impedimento o, comunque, di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere anziano.
4. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dall'apposito regolamento.
5. La prima seduta dopo l'elezione deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea viene eletto una volta conseguita l'esecutività della deliberazione di convalida dell'elezione dei componenti del Consiglio, da quest'ultimo, con la maggioranza assoluta (16/31).

Con la stessa maggioranza il Consiglio può revocare il Presidente. La revoca, però, non è efficace se contestualmente il Consiglio non provvede all'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.

Quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, corredata dall'eventuale proposta di atto deliberativo consiliare, e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni relative, sentita la

Conferenza del capogruppo. Sulla proposta dell'atto di deliberazione i responsabili dei servizi interessati devono esprimere i pareri di legge entro due giorni dalla ricezione.

Art. 8 bis

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o chi ne fa le veci.
2. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio provvede a far rispettare Statuto e Regolamenti consiliari, coordina e controlla i lavori delle Commissioni Consiliari.
4. A tal fine viene costituito apposito Ufficio di Presidenza, con suoi collaboratori scelti tra i dipendenti comunali, utilizzando competenze della Segreteria Generale e dell'Ufficio Affari Generali.

Art. 9

Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali

1. A norma dell'art. 54 dello statuto regionale della Puglia, il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa legislativa regionale, quando la proposta sia stata sottoscritta da un decimo dei consiglieri del Comune o da almeno due consigli circoscrizionali, ovvero sia già stata deliberata da altro consiglio comunale.
2. A norma dell'art. 72 dello statuto regionale della Puglia, il Consiglio comunale delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sulla proposta di richiedere referendum popolare regionale quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno un decimo dei consiglieri o da almeno due consigli circoscrizionali, ovvero sia stata già deliberata da altro consiglio comunale.

Art. 10

Contenuto degli atti fondamentali

1. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 11

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale e rispondono ad essa, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.

Art. 12

Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità comunale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale;
 - b) di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
 - c) di presentare proposte di deliberazioni chiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dal regolamento;
 - d) di controllo dell'attività della Giunta e, più in generale, degli altri organi;
 - e) di ottenere, entro tre giorni, gratuitamente, dagli uffici comunali e da quelli delle aziende ed enti dipendenti e dai consigli circoscrizionali, copia dei provvedimenti adottati, con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. Hanno, inoltre, diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici comunali;
 - f) di ottenere, a richiesta, copia dei documenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio ovvero a questi connessi, a partire dalla data di convocazione dello stesso e in tempo utile per l'espletamento delle funzioni di consigliere.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio per gli atti non pubblici.
 3. Ai consiglieri comunali possono essere attribuiti dal Sindaco mansioni e compiti di rappresentanza.
 4. Ai consiglieri comunali, compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
 5. Per le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità si fa espresso riferimento alle norme ed alle fattispecie espressamente previste dalle disposizioni legislative vigenti. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite dal Consiglio comunale ad amministratori in ragione del mandato elettivo.

Art. 13

Dimissioni - Decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
2. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio comunale decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco, del Presidente o di un qualsiasi consigliere. Il Consiglio ne prende atto ed assegna un termine di dieci giorni al consigliere assente per le controdeduzioni. Dopo tale termine, in apposita seduta, delibera di conseguenza.
3. Il Comune assicura i propri amministratori e i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, nonché provvede al rimborso degli oneri sostenuti nei giudizi penali, civili e dinanzi alla Corte dei Conti, in caso di assoluzione con formula piena, in forza di provvedimento definitivo.

Art. 14

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nei Consigli comunali il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per

l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 15

Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella Giunta, lo stesso cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali sono organizzati in gruppi consiliari.

2. All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale, le rappresentanze politiche, anche se abbiano riportato un solo eletto, si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti. Il candidato sindaco non eletto, dichiarato consigliere comunale, che non intenda aderire a nessuno dei partiti o gruppi politici dell'aggregazione di riferimento, può costituire nella prima seduta gruppo consiliare.

3. Il consigliere, sia che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo e sia che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale ovvero, fino alla nomina del Presidente, al Consigliere anziano, nonché al Sindaco e al Segretario Generale.

4. Possono essere costituiti gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali a condizione che siano composti da almeno tre consiglieri.

5. I gruppi hanno diritto all'assegnazione di una sede propria, nonché ai mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni.

6. Copie degli atti e documenti relativi ai punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale sono trasmesse ai gruppi.

Art. 16 bis

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le nomine di competenza del Consiglio Comunale dovranno salvaguardare il diritto delle minoranze.

Art. 17

Conferenza dei capigruppo

1. Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel proprio seno un capigruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio ovvero al Consigliere anziano prima delle elezioni

del Presidente, nonché al Sindaco e al Segretario Generale.

2. Nel corso della prima riunione del Consiglio comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei capigruppo, quale commissione consiliare permanente.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale ovvero, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Presidente, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere anziano.

4. La Conferenza del capigruppo è convocata, dal Presidente del Consiglio comunale ovvero, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Presidente, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere anziano.

5. La Conferenza dei capigruppo può essere, altresì, convocata anche dal Sindaco ogni qualvolta questi ritenga opportuno un preventivo esame della Conferenza su questioni che il Sindaco stesso e la Giunta intendano sottoporre al Consiglio comunale.

6. La Conferenza dei capigruppo ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio, di predisporre l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste dei consiglieri comunali, nonché, nei casi previsti dal presente statuto, dal Difensore civico, dalle circoscrizioni, dalle commissioni consiliari e dalle consulte.

7. La Conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità dei capigruppo presenti: ove questa non si realizzi, provvede il Presidente del Consiglio comunale sulla base dell'orientamento prevalente in termini di rappresentatività.

8. Le decisioni così assunte, che riguardino l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti. Decisioni alternative o diverse possono essere dal Consiglio comunale adottate a maggioranza, su richiesta di almeno un gruppo consiliare ovvero di un quinto dei consiglieri assegnati.

9. Il Sindaco partecipa di diritto alla Conferenza dei capigruppo.

Art. 18

Regolamenti comunali

1. Il Consiglio adotta e modifica, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, distinti regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e per i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e speciali;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione;
- e) l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi;
- e/bis) l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento del Difensore civico e del suo Ufficio;
- e/ter) la costituzione, la denominazione, l'organizzazione ed il funzionamento delle consulte permanenti;
- e/quarter) la costituzione, la denominazione, l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri delle commissioni consiliari permanenti, speciali, d'indagine e di garanzia;
- f) l'organizzazione ed il funzionamento degli enti ed istituzioni dipendenti dal Comune;
- g) nonché tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto, dalla legge o voluti dal Consiglio comunale su materie di propria competenza.

2. I regolamenti della Giunta, delle commissioni consiliari, delle circoscrizioni, degli istituti di partecipazione e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune dovranno prevedere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 19

Regolamento consiliare

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;
- b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
- c) il procedimento di sfiducia;
- d) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;
- e) l'esercizio delle funzioni consiliari, di indirizzo e di controllo;
- f) i procedimenti per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza;
- g) i rapporti con gli organi regionali di controllo;
- h) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti di istituzioni ed aziende speciali;
- i) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune;
- j) quant'altro previsto dal presente statuto.

2. Il regolamento consiliare deve essere ispirato ai seguenti criteri e principi:

- a) disciplina in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicura l'attuazione del programma della Giunta comunale nei tempi da essa stabiliti, salvo il diritto di tutti i consiglieri o dei gruppi consiliari di esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
- c) assicura l'esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) prevede apposite sessioni consiliari monotematiche, dedicate alla difesa dell'infanzia, alla politica sociale, all'assetto del territorio, alla salute degli abitanti, con particolare riguardo al fenomeno dell'inquinamento acustico, dell'aria e dell'acqua, allo sviluppo economico e alle attività culturali, così l'espressa previsione dell'acquisizione dei pareri e delle osservazioni sociali in ordine alle deliberazioni consiliari di programmazione di ciascuno dei settori sopra indicati;
- e) prevede un'apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento degli enti, aziende ed istituti di partecipazione;
- f) disciplina i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, il loro diritto di accesso alle informazioni, le procedure di informazione relative alle spese elettorali e alla situazione patrimoniale dei consiglieri.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari permanenti sono organismi consultivi interni del Consiglio comunale, preposti a formulare pareri sugli atti di competenza dell'organo deliberante. Alle commissioni consiliari sono anche trasmesse in funzione cognitoria le deliberazioni della Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno le commissioni permanenti nel numero previsto dal regolamento, determinandone le materie di competenza. Può istituire, altresì, commissioni temporanee e speciali con compiti di studio di particolari questioni.

3. Il regolamento disciplina il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicità.

4. Il regolamento delle commissioni consiliari potrà prevedere un sistema di partecipazione aggiuntiva e

senza diritto di voto in modo da assicurare, comunque, l'informazione di ciascun gruppo, nonché la possibilità di sostituzione, nell'ambito dello stesso gruppo, solo per gravi motivi.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori ovvero convocare il Sindaco e gli assessori. Le commissioni consiliari possono sentire i consiglieri, i rappresentanti degli organi di decentramento, gli organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche nonché esperti per l'esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli assessori, i presidenti delle circoscrizioni e i presidenti delle consulte ogni volta che questi lo richiedano.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

8. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione e commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, presiedute, queste ultime, dalla minoranza. All'atto della costituzione il Consiglio determina i poteri, il funzionamento, la composizione e le forme di pubblicità delle predette commissioni. In ogni caso, nelle commissioni di indagine deve essere garantita la presenza delle minoranze in misura non inferiore a un terzo dei membri che le compongono.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 21

Composizione

1. La Giunta, presieduta dal Sindaco, è l'organo di governo generale del Comune.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di dieci assessori.

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, che può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Nella prima adunanza il Sindaco comunica al Consiglio i nominativi degli assessori. In caso di sostituzione il Sindaco, nella prima seduta successiva, comunica al Consiglio il nominativo del nuovo assessore.

5. Possono essere nominati assessori cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, riconosciuti dal Sindaco idonei all'incarico per professionalità, prestigio, competenza e preparazione. Qualora un consigliere comunale venga nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina; per l'incompatibilità degli assessori si fa riferimento alle norme ed alle fattispecie espressamente previste dalle disposizioni legislative vigenti.

6. Gli assessori partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega. Gli assessori hanno, altresì, diritto di intervenire al dibattito anche per rispondere ad interpellanze, interrogazioni, mozioni e raccomandazioni.

Art. 22

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta di linee programmatiche, contenente gli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Le funzioni della Giunta comunale, come definite dalla legge, dallo statuto e dai relativi regolamenti,

sono esercitate collegialmente nell'ambito degli incarichi attribuiti ai singoli assessori dal Sindaco.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. L'ordine del giorno della Giunta è comunicato pure ai capigruppo consiliari.

5. Le modalità di convocazione, di funzionamento e di pubblicità dei lavori della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 23

Commissioni consultive della Giunta

1. La Giunta può costituire apposite commissioni consultive di esperti esterni all'Amministrazione a cui sottoporre particolari problematiche ed acquisirne i relativi pareri.

2. Le commissioni riferiscono agli assessori preposti e possono essere invitate ad illustrare i loro pareri alla Giunta.

Art. 24

Assessore anziano

1. E' Assessore anziano l'assessore in carica con maggiore età. All'Assessore anziano competono le funzioni del Sindaco quando le stesse non possono essere assicurate dal Vice Sindaco secondo le previsioni del successivo art. 30.

CAPO III

SINDACO - VICE SINDACO

MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 25

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Delle nomine, designazioni e revoche il Sindaco informa il Consiglio comunale nella seduta successiva all'adozione dei provvedimenti.

5. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, stabilendo la responsabilità per i procedimenti amministrativi, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 241/1990, e per la regolarità tecnica delle proposte di deliberazione.

6. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 26

Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco assume le funzioni subito dopo la proclamazione.

Art. 26 bis

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e circoscrizionali e al Presidente del Consiglio è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, hanno l'obbligo di astenersi da attività professionali esercitate nelle predette materie nel territorio del Comune di Cerignola.

Art. 27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, si procede secondo legge.

Art. 28

Ulteriori competenze del Sindaco

1. Il Sindaco altresì:

- a) provvede a far osservare il presente statuto e i regolamenti comunali;
- b) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- c) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- d) coordina e stimola l'attività dei singoli assessori; può sospendere l'efficacia di singoli atti degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) convoca i comizi per i referendum e le elezioni delle circoscrizioni;
- f) adotta ed emana ordinanze contingibili ed urgenti.
- g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- h) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- i) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni agli assessori, tra cui il Vice Sindaco;
- j) emana direttive, esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale; sovrintende:
 1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- k) emana, sentita la Giunta, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- l) agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune previa deliberazione della Giunta.

Art. 29

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire con suo atto funzioni e compiti di esclusivo interesse comunale al Vice Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori e ai presidenti delle circoscrizioni l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza nonché l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, fermo restando il suo potere di riassunzione della potestà delegata ove ritenga, motivando, di dover provvedere direttamente.
3. Agli assessori possono essere delegate funzioni di indirizzo e di controllo; può essere delegata agli assessori la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega anche per categorie di funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti riservano alla competenza del Sindaco.
4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario Generale e, previo parere di questi, ai dirigenti.

Art. 30

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.
2. Il Vice Sindaco, altresì, sostituisce il Sindaco in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

Art. 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I SOGGETTI E FORME

Art. 32

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo. Apposito regolamento disciplina gli strumenti di partecipazione tra i quali l'istruttoria ad iniziativa popolare e la consultazione della popolazione.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative dal presente titolo.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano - salvo diverso esplicito riferimento - oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cerignola anche ai cittadini dell'Unione Europea residenti e agli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune.
5. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 33

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. E' istituito un albo, tenuto presso la Segreteria Generale del Comune, ove vengono iscritte a domanda le associazioni, le organizzazioni del volontariato e gli enti operanti nel Comune di Cerignola che perseguono senza scopi di lucro, finalità umanitarie ed educative, scientifiche, culturali, religiose, sportive e ricreative, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi presso la Segreteria Generale copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. A tal fine, alle Commissioni Consiliari sarà comunicato l'elenco delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, operanti nelle materie di competenze delle Commissioni consiliari stesse.
5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
6. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
7. Il Comune promuove e istituisce la consulta delle associazioni.
8. I requisiti, i criteri e le modalità d'iscrizione all'albo sono contemplati dall'apposito regolamento, previa valutazione della Commissione competente.

Art. 33 bis

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di

accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Art. 33 ter

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 33 quater

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute d'importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art. 33 quinquies

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Al fine di coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella vita delle istituzioni, promuovendo una rinnovata coscienza civica, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui elezione e funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.

CAPO II

CONSULTE

Art. 34

Istituzione

1. Il Consiglio comunale può decidere di costituire, in riferimento a fenomeni cittadini specifici o particolari, apposite consulte che possono avere carattere permanente o temporaneo.

Art. 35

Composizione

1. Le consulte, in relazione al campo di intervento, sono composte:

- a) dai rappresentanti delle associazioni;
- b) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- c) dai rappresentanti degli ordini professionali;
- d) dai rappresentanti delle associazioni delle categorie produttive;
- e) da singole, eminenti personalità locali, che abbiano legato la propria opera a specifiche materie;
- f) da rappresentanti di istituzioni.

Art. 36

Attribuzioni e durata

1. La consulta esprime i suoi pareri e proposte su questioni di rilevanza generale in riferimento alle proprie competenze nei modi previsti dal regolamento.

2. Il parere viene espresso:

- a) quando lo richieda un quinto dei consiglieri;
- b) quando lo richieda la Giunta municipale.

3. Del parere è fatta menzione nei relativi atti deliberativi.

4. Nel caso di proposte disattese dall'organo deliberante, deve essere data risposta motivata entro 30 giorni.

5. Le proposte e relative decisioni vengono in tal caso trasmesse al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

6. Le consulte possono rivolgere istanza diretta al Difensore civico.

7. Apposito regolamento disciplina le modalità di composizione, nomina, durata e funzionamento delle consulte.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 37

Istanze - Petizioni - Proposte

1. Gli organismi associativi e i cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze, proposte e petizioni per promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Salvo la diretta applicazione di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dal relativo regolamento di attuazione, ulteriori istanze vengono trasmesse al Difensore civico.

3. Il regolamento consiliare determina le garanzie perché alle iniziative di cui al precedente comma sia data risposta entro un congruo termine dal deposito degli atti.

Art. 38

Iscrizione proposte di deliberazioni presentate dai cittadini nell'ordine del giorno del Consiglio comunale

1. I cittadini, le organizzazioni sindacali, gli organismi rappresentativi degli imprenditori, le associazioni e

i comitati esercitano l'iniziativa in ordine agli atti di competenza del Consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione, redatta in articoli separati e accompagnata da una relazione illustrativa che rechi non meno di trecento sottoscrizioni raccolte nelle forme legali nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Il Consiglio comunale delibera sulle proposte di iniziativa popolare, approvandole o respingendole, entro sei mesi dal deposito dell'atto di iniziativa.

3. Le proposte di cui ai precedenti commi sono equiparate alle proposte di deliberazioni del Consiglio al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Art. 39

Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. Il regolamento di attuazione, in uno con quello di esecuzione della legge n. 241/1990, garantiranno, tra l'altro, ad ogni cittadino il diritto:

a) di accesso, in generale, agli atti pubblici e di conoscere i procedimenti amministrativi coi tempi e le procedure fissate dagli appositi regolamenti;

b) alla comunicazione personale e, comunque, alla conoscenza delle questioni e pratiche che lo riguardano, soprattutto, in caso di esito negativo;

c) di instaurare contraddittorio, anche pubblico, in caso di divergenze.

3. I regolamenti determineranno le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti, la partecipazione esplicita attraverso il diritto all'informazione, le conferenze di servizi e l'istruttoria pubblica e i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

Art. 40

Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Sindaco indice referendum popolare in base a deliberazione approvata dal Consiglio comunale con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno 2.500 persone, iscritte nelle liste elettorali del Comune, legalmente identificate. I referendum comunali devono riguardare, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, materie di esclusiva competenza comunale, con l'eccezione:

a) dello statuto, del regolamento del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni e delle relative revoche o declaratorie di decadenza;

c) dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;

d) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;

e) dei provvedimenti inerenti tributi e tariffe;

f) dei bilanci preventivi e consuntivi;

g) degli atti e dei provvedimenti comunque inerenti a questioni di religione, di razza o di sesso e gli atti inerenti alla tutela delle minoranze.

3. Quando il referendum sia stato ammesso, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Art. 41

Ammissibilità dei referendum

1. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum si esprime il Comitato dei garanti composto dal Difensore civico in carica ovvero, in assenza, da un magistrato, più due magistrati, anche in pensione, designati dal Presidente del Tribunale di Foggia, entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza di pronuncia il referendum deve considerarsi ammesso.

2. Nel caso in cui il quesito referendario sia dichiarato inammissibile dal Comitato dei garanti, i promotori del referendum possono presentare ricorso entro quindici giorni dalla pubblicazione della decisione del Comitato. In tale ipotesi il Comitato dei garanti è tenuto a riesaminare il ricorso nei trenta giorni successivi in seduta pubblica, con l'audizione, se richiesta, delle persone indicate nel ricorso dai promotori. La decisione è definitiva.

Art. 42

Validità e valutazione del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio comunale valuta con tempestività i risultati e li comunica nella prima seduta utile.

3. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Consiglio comunale e la Giunta vi si uniformano.

4. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'apposito regolamento.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 43

Istituzione ed elezione

1. Al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale può essere istituito il Difensore civico. Il Difensore civico deve avere competenza amministrativa e deve dare, per il prestigio e l'attività svolta nella società civile, garanzia di indipendenza e obiettività di giudizio.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, con il voto palese di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio, tra i cittadini indicati dal successivo decimo comma e dal regolamento, entro sessanta giorni dalla prima adunanza.

3. Qualora il Consiglio comunale non provveda alla nomina del Difensore civico, l'argomento va posto all'ordine del giorno della seduta successiva e così fino alla nomina.

4. Il Difensore civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile per due mandati consecutivi.

5. Il Difensore civico deve avere più di 40 anni di età, deve essere laureato da più di quindici anni con comprovata esperienza giuridico - amministrativa.

6. Non può essere eletto alla carica di Difensore civico chi:

a) si trovi nella condizione di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale, di assessore o di Sindaco;

b) negli ultimi cinque anni abbia ricoperto incarico di consigliere comunale, assessore o Sindaco del Comune di Cerignola;

c) abbia riportato, anche con sentenza non definitiva, condanna a pena detentiva per delitti non colposi

o abbia procedimenti penali a carico per uno dei reati previsti dalla legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni od integrazioni, e dalla legge 19/3/1990, n. 55 e successive modificazioni od integrazioni.

7. Il Difensore civico decade dalla carica ove, nel corso del mandato, abbia a verificarsi a suo carico una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità previste nel comma precedente. La decadenza è pronunciata, sentito il Difensore civico, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. La revoca del Difensore civico è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con doppia votazione e con la stessa maggioranza, in entrambe le votazioni, prevista per la sua elezione. Tra la proposta di revoca e la prima votazione dovrà decorrere un termine non inferiore a venti giorni e il Difensore civico, immediatamente informato della proposta, potrà sottoporre al Consiglio comunale le proprie controdeduzioni. La seconda votazione dovrà essere effettuata non prima di trenta giorni e non dopo quaranta giorni dalla prima votazione.

9. La revoca sarà operante al momento della nomina del nuovo Difensore civico.

10. La designazione può essere avanzata da due o più gruppi consiliari che rappresentino complessivamente almeno un quinto dei consiglieri ovvero da almeno duecento cittadini. In ogni caso, il nominativo del candidato deve essere accompagnato da un curriculum vitae.

11. Il Difensore civico non può svolgere attività professionale per la pubblica Amministrazione né può promuovere azioni giudiziarie nei confronti della stessa, salvo che a tutela dei suoi diritti lesi, e tanto per tutta la durata dell'incarico.

Art. 44

Sede e dotazione organica

1. Il Difensore civico ha sede nella residenza comunale e si avvale di una dotazione organica di personale che costituisce l'Ufficio dei Diritti. Il personale dell'Ufficio, sentito il Difensore civico, è assegnato dalla Giunta nell'ambito dell'organico comunale.

Art. 45

Indennità

1. Al Difensore civico è assegnata, tramite apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale, un'indennità pari alla metà di quella del Sindaco.

Art. 46

Funzioni e prerogative

1. Il Difensore civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione comunale, circoscrizioni ed enti dipendenti dall'Amministrazione stessa. Non può intervenire su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico e su quelli avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi avanti ad organi di giustizia amministrativa, civile, penale, tributaria.

2. Il Difensore civico opera nelle forme e modi di cui al presente statuto e del regolamento di attuazione:

- a) segnalando agli uffici, ai servizi e agli organi competenti le disfunzioni riscontrate;
- b) sollecitando gli stessi a provvedere in merito;
- c) assolvendo tutte le funzioni previste nello statuto e nei regolamenti;
- d) promuovendo su specifiche questioni la discussione in Consiglio comunale.

3. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati ed associazioni. La richiesta può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione né allo stesso Difensore. Il Difensore provvede a comunicare l'inammissibilità della richiesta.
4. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Difensore civico può richiedere all'Amministrazione notizie e documenti e convocare, tramite il Segretario comunale e i dirigenti comunali, i dipendenti.
5. Le richieste di documenti o notizie sono inoltrate al Sindaco o all'assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle tempestivamente e, comunque, entro quindici giorni.
6. Il Difensore civico ha diritto di accesso agli atti d'ufficio concernenti esclusivamente le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
7. Interviene per la tutela dell'infanzia, avvalendosi di figure proponenti con competenze specifiche.
8. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 47

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico riferisce semestralmente al Consiglio comunale sulla propria attività ed interventi segnalando, ove lo ritenga, eventuali disfunzioni strutturali nell'organizzazione di uffici e servizi e proponendo eventuali modifiche ed accorgimenti.
2. Per quanto qui non previsto, le modalità di elezione, il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico e quant'altro saranno disciplinati dall'apposito regolamento.

CAPO V

Art. 48

Altre forme di partecipazione

1. Il regolamento dovrà prevedere altre forme di partecipazione promosse dal Consiglio comunale, quali i forum, i sondaggi di opinione, indagini statistiche, consultazioni di cittadini, di categorie, di altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

CAPO VI

PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

Art. 49

Attività

1. L'attività amministrativa degli organi istituzionali ed elettivi del Comune è improntata alla massima pubblicità ed informazione.
2. Oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, il Comune, per il tramite dell'Ufficio Stampa, pubblica periodicamente:
 - a) il presente statuto;
 - b) tutti i regolamenti attuativi;

- c) informazioni sulle procedure, criteri ed esiti relativi a:
concorsi per assunzione del personale, con particolare riferimento alle modalità e ai tempi di espletamento;
rilascio licenze e concessioni, in particolare per quanto attiene alle modalità e tempi procedurali;
concessioni di contributi ed interventi in campo economico ed assistenziale;
appalti e subappalti di opere e forniture di beni e servizi.

TITOLO IV ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 50 Principi e criteri organizzativi dell'Amministrazione comunale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia e qualità nella gestione dei processi.
2. L'organizzazione è strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'Amministrazione.
3. Il Consiglio Comunale fissa i criteri generali che la Giunta utilizza per definire le logiche che presiedono all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Le norme organizzative, le regole di funzionamento e il sistema di direzione e responsabilità degli uffici e servizi è definito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
5. Il Sindaco e la Giunta comunale definiscono e approvano le strategie, i programmi e i progetti per realizzare gli indirizzi generali, approvati dal Consiglio comunale, verificano l'attuazione del programma e la rispondenza delle azioni amministrative alle strategie e direttive generali.
6. Gli assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo politico-amministrativo o nella realizzazione di un progetto.
7. Assessori e dirigenti cooperano per integrare e realizzare attività e politiche dell'Amministrazione, valorizzando le diversità dei rispettivi ruoli, esplicitando e confrontando gli obiettivi e le attese reciproche, identificando e concordando soluzioni adeguate alla complessità dei problemi.
8. Gli incarichi di direzione sono affidati dal Sindaco con provvedimento motivato, nel rispetto del regolamento dell'ordinamento degli Uffici e servizi.
9. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è improntato ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
10. L'ordinamento degli uffici e servizi definisce gli ambiti delle autonomie gestionali proprie dei ruoli direzionali, ne specifica le modalità attuative-esecutive. Definisce le competenze attribuite in materia di processi, di procedimenti amministrativi e di emanazione dei rispettivi atti. L'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce l'oggetto, le modalità, le strutture e/o i ruoli per sviluppare coordinamento e integrazione fra i dirigenti al fine di assicurare l'integrazione, la pianificazione e il controllo degli obiettivi delle risorse.
11. Il direttore generale, i dirigenti di settore, di progetto e di servizio provvedono alla gestione

- finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
12. Il ruolo del direttore generale ha la finalità principale di garantire l'integrazione, il coordinamento, la pianificazione e il controllo degli obiettivi e delle risorse delle strutture comunali.
13. La durata degli incarichi dirigenziali non può superare quella del mandato del Sindaco.

Art. 50 bis

Incarichi a tempo determinato e speciali

1. I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza successiva a quella del Sindaco in carica.
3. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e la collocazione dell'incarico a supporto della struttura dell'Ente.
5. Nel provvedimento di incarico dirigenziale a tempo determinato e speciale si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.

TITOLO V

SERVIZI

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 52

Attività e finalità

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

Art. 53

Piano generale dei servizi

1. L'Ente approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione scelta tra quelle previste dalla legge e dal presente statuto, previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi e il piano finanziario di investimento e gestione.
2. Il piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

Art. 54

Piano tecnico-finanziario

1. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento alle caratteristiche, alla rilevanza tecnico-economica e sociale, all'ambito territoriale ottimale, agli altri servizi del Comune.
2. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzi, anche previo accordo di programma.

Art. 55

Ricognizione dei servizi e principi di gestione

1. Il Comune effettua una ricognizione dei propri servizi al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto.
2. L'Amministrazione compie annualmente una verifica circa l'andamento dei servizi, anche rispetto alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, rendendone noti i risultati attraverso congrue forme di pubblicità.
3. Tali verifiche possono essere richieste per singoli comparti di servizi, anche da organizzazioni sindacali, organismi, comitati o gruppi, con atto che sia sottoscritto da almeno cinquecento persone legalmente identificate, tra quelle che abbiano titolo, ove si denunzino specifiche disfunzioni. L'Amministrazione è tenuta a rispondere alla richiesta entro trenta giorni dalla ricezione e, ove occorra, a dar corso alla verifica entro i successivi sessanta.
4. Tali organizzazioni sindacali, organismi, comitati o gruppi, nei termini innanzi detti, possono avanzare all'Amministrazione proposte concernenti il miglior funzionamento del servizio ovvero il coordinamento degli orari dei servizi interferenti. L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione.

Art. 56

Assegnazione del personale

1. Il personale dell'Ente, adibito ad un servizio per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica, consultate le organizzazioni sindacali.
2. Al personale delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi, che versa nella situazione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dei propri regolamenti speciali e, in mancanza, le norme di legge in vigore.
3. Valgono comunque in materia le disposizioni recate dall'art. 2112 del codice civile - e le altre dettate dalla normativa vigente.

CAPO II

FORME DI GESTIONE

Art. 56 bis

Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma di legge.

Art. 57

Regolamento del servizio pubblico gestito in economia

1. Il servizio pubblico gestito in economia è disciplinato da apposito regolamento che definisce il funzionamento organizzativo della gestione, le responsabilità, le modalità di controllo interno e il raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale, nell'ambito delle norme di legge e delle disposizioni del presente statuto.

Art. 58

Trasparenza patrimoniale e reddituale del concessionario

1. La concessione a terzi di un servizio pubblico è subordinata all'esistenza e alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale dell'impresa concessionaria e della sua attività.

2. Nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione devono essere previste dettagliate disposizioni dirette:

- a) alla identificazione delle persone fisiche alle quali l'impresa, anche se costituita in forma societaria, direttamente o indirettamente appartiene, ed alla conoscenza immediata di ogni variazione;
- b) a garantire che la contabilità e i bilanci dell'impresa siano assoggettati a forme di revisione e controllo di assoluta affidabilità;
- c) ad assicurare che la rappresentazione contabile dei fatti aziendali consenta, anche ai revisori, di ricostruire nel modo più esatto possibile l'ammontare dei profitti netti ricavati dall'esercizio delle concessioni, nell'ambito dei risultati complessivi di esercizio dell'impresa, ed il tasso di redditività del capitale impiegato nella gestione del servizio concesso.

Art. 59

Azienda speciale

1. L'Azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente dal Comune che viene trasferito all'Azienda medesima.

Art. 60

Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

3. I membri del Consiglio di amministrazione che, per qualsiasi causa, cessano dalla carica prima della scadenza del Consiglio di amministrazione vengono sostituiti dal Sindaco.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica, oltre che per morte, nei casi di revoca, dimissioni e decadenza.

5. Il Sindaco può revocare singoli membri nominati ovvero l'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 61

Durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale dura in carica quattro anni e i suoi membri sono nominabili per una sola volta.

2. In caso di sostituzione di singoli componenti del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo, ivi compresa la revoca, i membri nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui entrano a far parte.

Art. 62

Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale nomina i componenti del Collegio tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, indicandone il presidente, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. I revisori durano in carica sino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15, comma I, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nonché i consiglieri comunali e circoscrizionali, gli assessori comunali, i dipendenti comunali, i componenti del Comitato Regionale di Controllo, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda, i revisori dei conti del Comune e coloro che si trovano in

una delle situazioni di incompatibilità stabilite per i revisori dei conti del Comune.

4. Il funzionamento di detto organo collegiale è regolato dallo statuto dell'Azienda speciale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 63

Direttore dell'Azienda speciale

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'Azienda, viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 64

Rapporti con il Comune

1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda, i seguenti atti aziendali:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente locale ed Azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio;

e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'Azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'Azienda o ad una parte preponderante degli stessi, ogni altro atto dell'Azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.

2. La vigilanza sull'attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta al fine di verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.

Art. 65

Istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi con la stessa delibera che ne stabilisce la costituzione.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità da osservare ed esercita la relativa vigilanza.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri nominati dal Sindaco, che può pure revocarli. La revisione contabile è affidata agli stessi revisori del Comune. Il Direttore è scelto secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 66

Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

1. L'Ente può costituire o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali e anche sovracomunali.

Art. 67

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Qualora la forma di gestione prescelta sia diversa da quella diretta, il Presidente dell'azienda o consorzio o società dei servizi sul territorio dovrà relazionare ogni anno al Consiglio comunale sui livelli di produttività, di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi erogati; tale relazione dovrà far parte di quella previsionale programmatica e del bilancio di previsione dell'Ente.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

E DI COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 68

Convenzioni

1. Il Comune di Cerignola, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, può stipulare con altri enti, associazioni riconosciute di diritto privato, Comuni e la Provincia apposite convenzioni.

2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. In caso di convenzione obbligatoria tra lo Stato o la Regione Puglia ed il Comune di Cerignola, l'esame e l'approvazione del relativo disciplinare tipo è riservato al Consiglio comunale.

Art. 69

Consorzi

1. Il Comune di Cerignola, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un consorzio secondo la disciplina prevista per le aziende speciali in quanto compatibile.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza dei componenti, l'apposita convenzione così come prevista dall'articolo precedente, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

4. Il Sindaco o un delegato rappresenta il Comune di Cerignola nell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione dell'Ente.

5. Il Comune di Cerignola non può partecipare alla costituzione di più di un consorzio con gli stessi enti.

Art. 70

Accordi di programma

1. Il Comune di Cerignola, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali, può accedere ad accordi di programma con altri soggetti pubblici.

TITOLO VII

DECENTRAMENTO

Art. 71

Istituzione

1. Il Comune di Cerignola, al fine di promuovere sul territorio la diffusione dei servizi di base e la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, istituisce circoscrizioni di decentramento nella città e nelle borgate, da individuare e regolamentare con apposito atto in un numero massimo di sei.

Art. 72

Definizione e finalità

1. Le circoscrizioni sono organismi di gestione per erogazione di servizi di base nelle materie delegate dal Comune.

2. Sono delegate:

a) attività socio-assistenziali;

b) servizi demografici;

c) manutenzione ordinaria di strade, verde pubblico ed attrezzature collettive presenti sul territorio di competenza.

3. E' fatta salva la facoltà del Comune di delegare altre funzioni.

Art. 73

organismi circoscrizionali

1. Gli organismi circoscrizionali rappresentano le esigenze della popolazione ivi residente per le materie di cui al precedente articolo, nell'ambito dell'unità del Comune di Cerignola.

2. Apposito regolamento disciplinerà gli organi, la composizione, l'elezione, il funzionamento, la sede e le attribuzioni.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

Struttura dello statuto

1. Il presente statuto consta di numero 79 articoli.

Art. 75

Modifiche

1. Entro un anno sarà convocata apposita sessione consiliare di, verifica del presente statuto e ciò ai fini di eventuali modifiche, per le quali si segue lo stesso iter procedurale previsto per l'approvazione dello statuto.

Art. 76

Iniziative proposte - Modifiche statutarie

1. Hanno iniziativa di proposta per le modifiche statutarie e regolamentari, il Sindaco, la Giunta, i gruppi consiliari, i consiglieri comunali nonché due o più circoscrizioni che rappresentano almeno una popolazione pari ad un quinto di quella residente nel Comune.
2. Il regolamento consiliare determina le modalità attraverso le quali si realizza sia la modifica che l'osservanza e l'interpretazione dello statuto.

Art. 77

Regolamenti

1. Rimangono in vigore sino all'approvazione dei regolamenti di cui al presente statuto quelli vigenti.

Art. 78

Pubblicità dello statuto

1. Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.
2. Alle associazioni presenti sul territorio ed alle scuole superiori sarà consegnata dal Comune, gratuitamente, copia dello statuto.

Art. 79

Norma transitoria

1. Sono da ritenersi implicitamente abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali che risultassero in contrasto con le modifiche statutarie.

INDICE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Funzioni del Comune
- Art. 3 - Territorio e sede
- Art. 4 - Stemma e gonfalone
- Art. 5 - Albo pretorio

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ELETTIVI ED ISTITUZIONALI

- Art. 6 - Individuazione
- Art. 7 - Funzioni e poteri del Consiglio comunale
- Art. 8 - Convocazione e funzionamento
- Art. 8 bis - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 9 - Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali
- Art. 10 - Contenuto degli atti fondamentali
- Art. 11 - I consiglieri comunali
- Art. 12 - Diritti dei consiglieri
- Art. 13 - Dimissioni - Decadenza
- Art. 14 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali
- Art. 15 - Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 16 bis - Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 17 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 18 - Regolamenti comunali
- Art. 19 - Regolamento consiliare
- Art. 20 - Commissioni consiliari

CAPO II GIUNTA COMUNALE

- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Attribuzioni e funzionamento
- Art. 23 - Commissioni consultive della Giunta
- Art. 24 - Assessore anziano

CAPO III SINDACO - VICE SINDACO MOZIONE DI SFIDUCIA

- Art. 25 - Il Sindaco
- Art. 26 - Elezione
- Art. 26 bis - Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 27 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 28 - Ulteriori competenze del Sindaco
- Art. 29 - Deleghe del Sindaco
- Art. 30 - Vice Sindaco
- Art. 31 - Mozione di sfiducia

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I SOGGETTI E FORME

- Art. 32 - Partecipazione popolare
- Art. 33 - Associazionismo
- Art. 33 bis - Diritti delle associazioni
- Art. 33 ter - Contributi alle associazioni
- Art. 33 quater - Volontariato
- Art. 33 quinquies - Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II CONSULTE

- Art. 34 - Istituzione
- Art. 35 - Composizione
- Art. 36 - Attribuzioni e durata

CAPO III INIZIATIVE POPOLARI E DIRITTO DI ACCESSO

- Art. 37 - Istanze - Petizioni - Proposte
- Art. 38 - Iscrizione proposte di deliberazioni presentate dai cittadini nell'ordine del giorno del Consiglio comunale
- Art. 39 - Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti amministrativi
- Art. 40 - Referendum
- Art. 41 - Ammissibilità dei referendum
- Art. 42 - Validità e valutazione del referendum

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

- Art. 43 - Istituzione ed elezione
- Art. 44 - Sede e dotazione organica
- Art. 45 - Indennità
- Art. 46 - Funzioni e prerogative
- Art. 47 - Rapporti con il Consiglio comunale

CAPO V

- Art. 48 - Altre forme di partecipazione

CAPO VI PUBBLICITA ED INFORMAZIONE

Art. 49 - Attività

TITOLO IV
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

CAPO I
ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 50 - Principi e criteri organizzativi dell'Amministrazione comunale

Art. 50 bis - Incarichi a tempo determinato e speciali

TITOLO V
SERVIZI

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 52 - Attività e finalità

Art. 53 - Piano generale dei servizi

Art. 54 - Piano tecnico-finanziario

Art. 55 - Ricognizione dei servizi e principi di gestione

Art. 56 - Assegnazione del personale

CAPO II
FORME DI GESTIONE

Art. 56 bis - Forme di gestione

Art. 57 - Regolamento del servizio pubblico gestito in economia

Art. 58 - Trasparenza patrimoniale e reddituale del concessionario

Art. 59 - Azienda speciale

Art. 60 - Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale

Art. 61 - Durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale

Art. 62 - Collegio dei revisori

Art. 63 - Direttore dell'Azienda speciale

Art. 64 - Rapporti con il Comune

Art. 65 - Istituzioni

Art. 66 - Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

Art. 67 - Rapporti con il Consiglio comunale

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 68 - Convenzioni

Art. 69 - Consorzi

Art. 70 - Accordi di programma

TITOLO VII DECENTRAMENTO

Art. 71 - Istituzione

Art. 72 - Definizione e finalità

Art. 73 - Organismi circoscrizionali

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74 - Struttura dello statuto

Art. 75 - Modifiche

Art. 76 - Iniziative proposte - Modifiche statutarie

Art. 77 - Regolamenti

Art. 78 - Pubblicità dello statuto

Art. 79 - Norma transitoria